

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2147}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, GIOMO, SERRENTINO

Presentata il 18 maggio 1973

Qualificazione professionale degli installatori di impianti e disciplina dell'attività

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le innovazioni intervenute nel campo della tecnologia ed il progresso scientifico hanno conferito e conferiscono all'attività imprenditoriale degli installatori di impianti — sia artigiani sia industriali — una crescente importanza tanto che, nell'interesse della collettività che usa tali impianti e che può essere esposta anche a gravi danni e pericoli quando le apparecchiature non siano installate a regola d'arte, si dimostra urgente ed improrogabile disciplinare convenientemente questo settore di attività prevedendo una qualificazione professionale degli imprenditori. Sono noti i gravi inconvenienti che si sono verificati e si verificano, si potrà così porre al riparo gli utenti dagli accennati rischi ed eliminare, inoltre, il fenomeno di coloro che si improvvisano installatori ed esercitano abusivamente e senza alcuna competenza questo lavoro, danneggiando anche quelli che — per contro — sono provvisti delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza che sono richieste per poter eseguire i lavori perfettamente secondo i dettami suggeriti dalla scienza.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione tende a realizzare tali

obiettivi prevedendo un certificato di qualificazione professionale il cui possesso autorizza l'esercizio delle attività espressamente elencate all'articolo 2 della proposta in esame.

La qualificazione si intende provata con un apposito esame da sostenersi dinanzi a speciali commissioni istituite presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che terranno anche l'elenco di coloro che risulteranno qualificati.

Norme obbligatorie si sono previste anche per quanto riguarda le verifiche obbligatorie degli impianti a cura degli enti che già vi provvedono secondo le varie competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Con l'articolo 14 vengono previste sanzioni a carico di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso della adeguata qualificazione accertata ai fini della presente legge.

La disciplina prevista per queste attività tende a diffondere il principio della qualificazione professionale, già recepita in altre leggi riguardanti diverse categorie di operatori, come quelle dei commercianti, e richiesta a livello comunitario.

Come *conditio sine qua non* per pervenire all'armonizzazione delle legislazioni ed al re-

ciproco riconoscimento di titoli e diplomi, espressamente sanciti dai Trattati di Roma, è necessaria una certificazione *ad hoc*.

Mentre, infatti, gli installatori stranieri possono liberamente esercitare nel nostro Paese, i nostri operatori non possono svolgere il loro lavoro all'estero, se non sottostando alle legislazioni vigenti in quegli Stati.

Ne risultano, evidentemente, delle difficoltà e degli ostacoli che frenano la libera circo-

lazione dei nostri installatori e li mettono non solo in condizione di inferiorità ma in condizioni, anche, sfavorevoli a sostenere la concorrenzialità dei colleghi stranieri.

Anche per questo motivo, oltre che per gli altri succintamente illustrati, raccomandiamo alla vostra approvazione questa nostra proposta che corrisponde agli unanimi voti espressi dalla categoria e dalle organizzazioni che sindacalmente la rappresentano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio di impresa di installazione e manutenzione di impianti è subordinato all'accertamento della capacità professionale di almeno 1 responsabile tecnico per il settore nel quale l'impresa stessa intende operare.

ART. 2.

Per impresa di installazione e manutenzione di impianti si intende, ai fini della presente legge, quella che provvede all'installazione e manutenzione di:

- a) impianti elettrici;
- b) impianti radiotelevisivi;
- c) impianti telefonici;
- d) impianti per elevatori;
- e) impianti di riscaldamento, tecnici e tecnologici civili ed industriali e, comunque, quegli impianti nei quali viene trasportato e trattato fluido liquido, aeriforme o gassoso — caldo oppure freddo — di qualsiasi natura e specie;
- f) impianti tecnici e tecnologici per il condizionamento dell'aria e per la climatizzazione;
- g) impianti idrici per qualsiasi uso e, comunque, tutti quegli impianti che servono per sollevare o per trasportare acque per fini sanitari, per irrigazione, per alimentazione idrica in genere;
- h) impianti per trasporto di gas allo stato liquido od aeriforme; esplosivi e non.

ART. 3.

L'accertamento della capacità professionale di cui all'articolo 1 è espletato da commissioni provinciali istituite presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A tali commissioni è affidata, inoltre, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge.

ART. 4.

Sono ammessi alle prove di esame:

- a) i laureati in materie tecniche ed i diplomati che abbiano conseguito un diploma

in materie tecniche presso un istituto tecnico superiore di Stato o autorizzato dallo Stato purché abbiano per almeno un anno espletato la loro attività nel campo delle installazioni;

b) coloro che abbiano prestato la loro opera in qualità di operaio installatore nelle attività di cui all'articolo 2 della presente legge per un periodo non inferiore a 5 anni escluso pertanto dal computo il periodo di apprendistato.

ART. 5.

Hanno diritto ad ottenere la qualificazione professionale senza sostenere prove di esame, previa domanda alla commissione di cui all'articolo 3, le persone che al momento della pubblicazione della presente legge dimostrino di esercitare l'attività di installazione e manutenzione di impianti da almeno un anno.

La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

La commissione provinciale di cui all'articolo 3 è nominata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la giunta camerale.

Essa è composta da:

a) 1 preside di istituto tecnico industriale di Stato;

b) 3 titolari di imprese installatrici artigiane di cui 2 designati dalle associazioni artigiane provincialmente più rappresentative e 1 designato dalla commissione provinciale dell'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) 3 rappresentanti di imprese installatrici industriali designati dalle corrispondenti associazioni provinciali di categoria;

d) 1 rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

e) 1 rappresentante dell'ENPI;

f) 1 rappresentante del Provveditorato regionale alle opere pubbliche;

g) 1 rappresentante designato dall'ente Regione.

La commissione elegge nel suo seno il presidente e 2 vice presidenti.

La commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti nominati dalla stessa anche fra gli organi preposti alle verifiche.

ART. 7.

Ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura tiene un elenco delle persone che hanno sostenuto e superato le prove d'esame nonché di quelle citate all'articolo 5.

ART. 8.

Le materie sulle quali verteranno le prove di esame saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte e secondo le norme tecniche vigenti in materia.

ART. 10.

Tutti gli impianti di cui all'articolo 2 eseguiti anche a titolo gratuito, possono essere assoggettati a verifica; per ogni unità di impianto deve essere presentata all'ente preposto alla verifica una « dichiarazione di conformità », prima della messa in funzione dell'impianto.

La dichiarazione di conformità può essere emessa esclusivamente dalle imprese di cui all'articolo 1 e consiste in una attestazione dell'impresa installatrice che l'impianto è eseguito nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 9.

ART. 11.

Le verifiche da parte degli organi preposti devono avvenire entro sei mesi dalla data della dichiarazione. Sono ammesse le verifiche a campione secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione della presente legge.

Se gli organi cui competono le verifiche di legge fossero carenti, il regolamento dovrà determinare i mezzi e le modalità con cui verificare le installazioni eseguite.

L'incarico della verifica può essere affidato anche a periti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per il fatto di sottoporre a verifica un impianto l'organo di verifica non assume responsabilità di sorta.

ART. 12.

Le imprese che non ottemperino agli obblighi stabiliti dall'articolo 9 sono passibili di sanzioni che vanno dal semplice richiamo alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge; le sanzioni sono comminate dalla commissione provinciale, sentita la relazione del verificatore.

ART. 13.

Contro le conclusioni del verificatore e le sanzioni delle commissioni provinciali, le imprese possono fare ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 14.

Le persone iscritte negli elenchi di cui all'articolo 7 sono tenute a notificare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni variazione riguardante l'esercizio dell'impresa.

ART. 15.

Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 1 senza averne i requisiti e comunque faccia eseguire gli impianti di cui all'articolo 2 da persona non iscritta regolarmente nell'elenco camerale è passibile di una ammenda che va dalle 200.000 ad 1 milione e mezzo di lire. Committente ed esecutore sono chiamati in solido per il pagamento.

In ogni caso di recidiva l'ammenda non è obblazionabile.

ART. 16.

Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di attuazione a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le organizzazioni nazionali di categoria dell'industria e dell'artigianato.

ART. 17.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere costituite le commissioni provinciali ed istituiti gli elenchi in conformità agli articoli 6 e 7.

ART. 18.

I compensi eventualmente dovuti dagli installatori agli organi di verifica, con diritto di rivalsa sui committenti, saranno stabiliti a valere per tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'utente singolo può chiedere espressamente all'ente una verifica degli impianti entro il termine di cui all'articolo 10 con onere doppio del precedente.

ART. 19.

Le spese relative al funzionamento delle commissioni provinciali e alla tenuta degli elenchi sono a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.